

**REGOLAMENTO SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA
“AMICI ANIMALI”**

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **ChiantiMutua ETS**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI STRAORDINARI “AMICI ANIMALI”

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, sostiene il diritto dei disabili visivi, garantendo un sussidio volto al benessere del Socio, allo scopo di sostenere l’inclusione sociale nonché le attività che permettano di migliorare la qualità di vita, per le attività, l’acquisto di materiali, prodotti alimentari e accessori, riguardanti i cani guida.

Sussidio AMICI ANIMALI	Beneficiari	Importo una tantum
Sussidio Amici Animali: il sussidio è rivolto ai Soci non vedenti o gravemente ipovedenti, per le attività, l’acquisto di materiali, prodotti alimentari e accessori, riguardanti i cani guida.	Soci o figli minorenni di Soci	200,00 € a Socio o figli minorenni di Soci

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino alla concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento.

I sussidi straordinari alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi figli minori.

I documenti di spesa possono essere forniti anche in copia con l’apposizione della dicitura “per copia conforme” sottoscritta dal richiedente. La *Mutua* si riserva comunque di richiedere la presentazione dell’originale per eventuali verifiche.

L’importo del sussidio è da intendersi “una tantum”, ovvero non ripetibile durante il rapporto associativo.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all’accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l’erogazione dei sussidi straordinari alla famiglia, se rinnovati, non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dall’entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2026 le garanzie riferite ai soli sussidi decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell’accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5 – TERMINI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

TERMINI

La domanda di rimborso, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della fattura/ricevuta.

Le domande presentate oltre i termini suindicati non saranno rimborsate.

PROCEDURE

L'erogazione dei rimborsi previsti dal presente regolamento avviene con due distinte modalità in relazione al canale di fruizione utilizzato dal Socio:

- in caso di fruizione delle prestazioni prenotate attraverso il Portale riservato ai Soci, i rimborsi previsti saranno versati in nome e per conto del Socio stesso direttamente alle strutture/operatori sanitari. In tal modo il socio provvederà a pagare per la parte di sua spettanza la fattura, emessa a suo carico per l'importo totale della spesa, mentre la restante parte corrispondente al rimborso, in quanto dovuto e nei limiti dei massimali previsti, verrà versata da ChiantiMutua ETS direttamente alla struttura/operatoro sanitario che ha emesso la fattura. Il Socio pertanto usufruirà del rimborso previsto al momento del pagamento della prestazione sanitaria e non dovrà quindi procedere a presentare domanda di rimborso tramite la modalità *on line* o cartacea;
- in caso di fruizione delle prestazioni con prenotazione effettuata dal socio direttamente presso la struttura/operatoro sanitario, dovrà essere presentata apposita richiesta di rimborso con una delle seguenti due modalità:
 - 1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it (**MODALITÀ CONSIGLIATA**);
 - 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti, devono essere **consegnati in busta chiusa**, (indirizzata a ChiantiMutua ETS, Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano V.Pesa) presso una delle **Filiali ChiantiBanca, che apporrà la data che farà fede per il termine di presentazione**. La domanda di pagamento deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario.

La richiesta di SUSSIDIO STRAODINARIO AMICI ANIMALI, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Fattura / ricevuta fiscale, intestata al Socio rilasciata dalla Struttura presso la quale svolge le attività riguardanti i cani guida, o l'acquisto di materiali, prodotti alimentari e accessori.*
- ✓ *Certificato o attestazione della proprietà del cane guida.*

È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 6 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione della *Mutua*, di riserva di valutare l'inserimento di altre provvidenze alternative al presente sussidio.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.